

REPUBBLICA ITALIANA  
REGIONE CALABRIA PROVINCIA DI COSENZA  
**COMUNE DI BELMONTE CALABRO**

Via M. Bianchi, 7 CAP 87033 - Tel. 0982/400207 - Fax 0982/400608 - C.F. 86000310788  
<http://www.comunedibelmontecalabro.cs.it/>  
PEC: [comune.belmontecalabrocs@anutel.it](mailto:comune.belmontecalabrocs@anutel.it)

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N° 19

DEL 30.4.2022

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA  
COMPENSAZIONE DELLE ENTRATE COMUNALI.**

L'anno duemila ventidue, il giorno trenta del mese di aprile, alle ore 11.30, i.p. nella sala delle adunanze del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con appositi avvisi recapitati nei modi e termini di legge e regolamento, in **sessione ordinaria** di **prima convocazione**. La seduta è **pubblica**.

Alla discussione del punto all'odg risultano presenti/assenti i seguenti Signori Consiglieri:

N.O RD.	COGNOME E NOME	CARICA	PRES ENTE	ASSE NTE
1	VELTRI ROBERTO	<i>Sindaco - Presidente</i>	X	
2	RUNCO NELSON	<i>Consigliere</i>	X	
3	CARNEVALE DANIELE	<i>Consigliere</i>	X	
4	CURCIO FRANCESCA	<i>Consigliere</i>	X	
5	PORCO FABIO	<i>Consigliere</i>	X	
6	BRUSCO IVAN	<i>Consigliere</i>	X	
7	VELTRI ANTONIO	<i>Consigliere</i>	X	
8	BRUNO FRANCESCO	<i>Consigliere</i>	X	
9	PELLEGRINO GIANCARLO	<i>Consigliere</i>	X	
10	SURIANO OLINDA	<i>Consigliere</i>	X	
11	VELRI FRANCO NUNZIO	<i>Consigliere</i>	X	

Risultano giustificati i consiglieri: Suriano Olinda

CONSIGLIERI ASSEGNATI	CONSIGLIERI IN CARICA	CONSIGLIERI PRESENTI	CONSIGLIERI ASSENTI
11	11	11	00

**Presiede** l'adunanza il **Sindaco** ing. **Roberto Veltri**.

**Partecipa** il **Segretario Comunale** dr. Fedele Vena

**Il Sindaco** illustra il punto evidenziando che questo regolamento si pone come un importante punto di equilibrio e di mediazione tra comune e cittadini ai quali viene assentito di potere compensare i loro crediti con i debiti verso l'Ente Pubblico. Questo regolamento sostituisce quello approvato nel 2014 e si può definire come regolamento post COVID.

**La Consigliera Suriano:** si deve approvare questo tipo di regolamento. Altri Enti lo hanno fatto. Ha solo il dubbio quando si tratta di differente natura della compensazione.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### **Premesso:**

- ✓ che in applicazione dell'art. 52 comma 1 del D.Lgs. n. 446/1997 i Comuni hanno la facoltà di modificare, attraverso la propria potestà regolamentare generale, la disciplina delle proprie entrate tributarie ed extratributarie, in relazione a tutti i profili non legati direttamente al presupposto di imposta;
- ✓ che il comma 167 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 testualmente recita: "Gli enti locali disciplinano le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al Comune a titolo di tributi locali";
- ✓ che l'art. 8 comma 1 dispone "L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione"

**Considerato** che in applicazione dell'art. 1, comma 167, della legge n. 296 del 27/12/2006, nonché dell'art. 8 comma 1 della legge 212/2000, occorre valutare la possibilità di utilizzare l'istituto della compensazione delle somme a credito con quelle a debito dovute al Comune sia di carattere tributario che extratributario;

**Preso atto** del parere della Corte dei Conti - Sezione Lombardia n. 251/2017 che ha richiamato vari pareri dei magistrati contabili, quali:

- ✓ Lombardia/103/2014/PAR che osserva "L'istituto della compensazione è una modalità di estinzione delle obbligazioni diversa dall'adempimento; si sostanzia nell'estinzione delle reciproche pretese creditorie fino alla concorrenza dello stesso valore. La ratio dell'istituto è individuata nella semplificazione

dei rapporti giuridici e nell'agevolazione della soddisfazione del credito"

✓ Lombardia/103/2014/PAR che richiama la delibera n. 123/2013 della sezione Basilicata che hanno ricordato:

- già l'art. 69 comma 1 del R.D. N. 2440/1923, sulla contabilità generale dello Stato, prevedeva, nei casi ammessi dalle leggi, la cessione e la delegazione dei crediti verso lo Stato e la possibilità, al comma 6, di sospendere un pagamento in presenza di un contemporaneo credito;
- dalla circostanza che l'art. 1246 del c.c. esclude la compensazione tra le altre ipotesi, qualora ricorra un divieto stabilito dalla legge, permette a contrario di argomentare che "non occorre cercare una disposizione di legge che consente la compensazione, quanto piuttosto che la vieti. Esattamente, quindi, la disposizione legislativa si limita a determinare un effetto autorizzativo di facoltà proprie della capacità negoziale di diritto privato che già sono in capo all'Ente Locale"

✓ Lombardia/103/2014/PAR che conclude "non può ritenersi preclusa la compensazione tra debiti reciproci intercorrenti tra soggetti privati ed enti locali per rapporti contrattuali e commerciali";

✓ Lombardia/103/2014/PAR e delibera n. 667/2011 della sezione Calabria che ha ribadito "gli enti pubblici, nel nostro ordinamento, appaiono godere di una generale capacità giuridica di diritto privato e possono usare i relativi strumenti per svolgere la propria azione e perseguire i propri fini. Con la conseguenza, quindi, che essi possono utilizzare gli strumenti privatistici, in assenza di una contraria disposizione di legge, nei casi in cui vi sia attinenza con le finalità pubbliche perseguite;

**Ritenuto** di adottare le opportune misure organizzative al fine di migliorare la situazione finanziaria dell'Ente e garantire il tempestivo pagamento delle somme regolarmente dovute da parte dello stesso.

**Ravvisata** l'esigenza di adottare i provvedimenti necessari per gli utenti/contribuenti di questo Ente che sono al contempo creditori nei confronti dello stesso, circostanza che determina il sorgere di rapporti di

debito e credito.

**Valutato** necessario intervenire per disciplinare correttamente le compensazioni, applicabili ai debiti per imposte, tributi comunali ed altre entrate comunali, al fine di fissare i criteri generali per la definizione dei casi concreti, in ottemperanza ai principi di equità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa;

**Ritenuto** necessario disciplinare tale istituto con un apposito regolamento comunale.

**Acquisiti** i pareri di legge;

Su 11 consiglieri presenti e votanti, ad unanimità di voti favorevoli resi per alzata di mano;

#### **DELIBERA**

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di approvare il "**Regolamento per la compensazione delle Entrate Comunali**", che si allega alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che il presente Regolamento annulla e sostituisce il precedente regolamento di compensazione approvato con delibera consiglio comunale n. 7 del 03.03.2014;
4. di disporre che al presente provvedimento venga assicurata:
  - a) la pubblicità legale con pubblicazione all'Albo Pretorio nonché
  - b) la trasparenza mediante la pubblicazione sul sito web istituzionale, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione nella sezione "Amministrazione trasparente", sezione di primo livello "Disposizioni generali" sezione di secondo livello "Atti generali";

SUCCESSIVAMENTE SU PROPOSTA DEL SINDACO

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Su 11 consiglieri presenti e votanti, ad unanimità di voti favorevoli resi per alzata di mano;

#### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.


P A R E R I

<b>OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA COMPENSAZIONE DELLE ENTRATE COMUNALI.</b>	
<p>PARERE SULLA REGOLARITÀ TECNICA (art. 49, co. 1° del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Favorevole <input type="checkbox"/> Contrario</p> <p>Belmonte Calabro addì _____</p>	<p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DEL II° SETTORE</p> <p style="text-align: center;">Martire </p>
<p>PARERE SULLA REGOLARITÀ CONTABILE (art. 49, co. 1° del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Favorevole <input type="checkbox"/> Contrario</p> <p>Belmonte Calabro addì _____</p>	<p style="text-align: center;">IL RESPONSABILE DEL II° SETTORE</p> <p style="text-align: center;">Martire </p>
<p><b>ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA</b> (art. 49, co. 1° D. Lgs. n. 267/2000)</p> <p>VISTO: Si attesta la copertura finanziaria della spesa di _____ con imputazione della stessa sul seguente intervento di bilancio _____ cap.</p> <p>_____</p> <p>Belmonte Calabro addì _____</p>	<p style="text-align: center;">Il Responsabile del Servizio</p> <p style="text-align: center;">_____</p>



Il presente verbale viene come di seguito sottoscritto.  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
Fedele VENA

IL SINDACO - PRESIDENTE  
(Ing. Roberto VELTRI)



## COMUNE DI BELMONTE CALABRO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**Visto** il D. Lgs 18 agosto 2000, N° 267;

**Vista** la Legge Costituzionale N° 3/2001;

**Visti** gli atti d'Ufficio;

**ATTESTA**

***Che la presente deliberazione n. 19 del 30/4/2022***

È stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi dal 17 NOV 2022 al - 2 DIC 2022 (art.124-D.Lgs N° 267/2000);

Che il presente atto è divenuto esecutivo:

Il giorno 30 APR 2022 perché è stato dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134, Co. 4°, D. Lgs N. 267/2000);

Trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, Comma 3°, D.Lgs N. 267/2000);

L'atto non è soggetto a controllo ai sensi della Legge Costituzionale N° 3 del 18 ottobre 2001.

Viene pubblicata sul sito internet <http://www.comunedibelmontecalabro.cs.it/>

IL SEGRETARIO COMUNALE  
FEDELE VENA